

AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
ROMA

R.G. 7314/2023 sez. III bis

Camera Consiglio 23.1.2024

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 9.11.2023, N. 16686-2023 RESA
DAL TAR LAZIO – ROMA**

I sottoscritti avv.ti Francesco Acerboni e Rachele Favero in qualità di difensori di
Davide Di Natale in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 16686/2023

Avvisano che

1. l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. terza Bis;
2. il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 7314/2023;
3. il ricorso è stato presentato dal sig. Di Natale Davide;
4. il ricorso è stato presentato contro: Ministero dell'Istruzione e del Merito c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 - USR VENETO, in persona del dirigente p.t. con sede in Riva de Biasio S. Croce 1299 - 30135 Venezia - C.F. 80015150271 e con domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 e nei confronti di GALVAGNI ELISABETTA, nata a Verona il 13.5.1975 in Verona e residente in Verona, Viale dell'Industria n. 3 – Comune San Martino Buon Albergo (VR), quale controinteressato;
5. con il ricorso stato chiesto l'annullamento, previa sospensione e previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione, in particolare per **l'ammissione con riserva del ricorrente nella graduatoria di merito** del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto, dei

seguenti provvedimenti:

- a. Del decreto n. 495 del 10.3.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto;
- b. Della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 14 marzo 2023 e diretta al ricorrente in particolare per la parte in cui motiva l'esclusione dalla graduatoria;
- c. ed in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione; nonché in via subordinata, del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante *“Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune”*; del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 recante *“Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”*; ed in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione

6. I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

1) Primo motivo. Quota di riserva. Travisamento dei fatti. Violazione di legge. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 68/1999 per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili. Violazione articolo 5 D.P.R. 487 Del 9.5.1994. Violazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili. Violazione dell'art. 35 d.lgs. 165/01.

L'esclusione del docente è stata impugnata per la parte in cui il bando non prevedeva quale condizione per essere inseriti in graduatoria il superamento di una prova e/o il raggiungimento di un punteggio minimo. Pertanto, tutti i docenti ammessi a partecipare al bando dovevano essere inseriti nella graduatoria di merito. Ed invero,

l'idoneità del candidato ad essere inserito in graduatoria coincideva con il possesso dei requisiti legittimanti la sua partecipazione al concorso. Nel caso di specie non vi erano né può parlarsi di "vincitori" del concorso. Per l'effetto la c.d. quota di riserva prevista ex lege in favore dei candidati invalidi, quale il ricorrente, doveva essere garantita con riguardo a tutti i soggetti che, legittimamente avevano partecipato al bando, e non con facendo riferimento ai soli "vincitori" di concorso.

2) Secondo motivo. Formazione graduatoria di merito. Violazione art. 59 D.L. 73/2001. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 68/1999 per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili. Violazione articolo 5 D.P.R. 487 Del 9.5.1994. Violazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili.

In quanto candidato, invalido civile, il ricorrente aveva diritto ad essere inserito nella graduatoria di merito oltre al fatto di essere in possesso dei requisiti legittimanti la sua partecipazione al concorso.

3) Terzo motivo. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Motivazione illogica contraddittoria e errata.

È illegittima la decisione di escludere il ricorrente dal concorso laddove fonda tale esclusione sul mancato conseguimento di un punteggio minimo che non avrebbe consentito all'aspirante docente di superare il limite di selezione.

La procedura concorsuale invero non prevedeva alcun limite di selezione.

4) Quarto motivo. In subordine. Illegittimità del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune" e del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 recante *"Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106"*. Violazione di legge. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 68/1999 per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili. Violazione

articolo 5 D.P.R. 487 Del 9.5.1994. Violazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili. Violazione dell'art. 35 d.lgs. 165/01.

In subordine, fermo quanto sopra dedotto in ordine alla mancata previsione / applicazione della riserva in favore del ricorrente, nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo TAR adito ritenesse corretto l'operare dell'amministrazione, in punto di formazione della graduatoria e conseguente esclusione del ricorrente, vengono qui impugnate le disposizioni di cui al decreto 108/22 e di cui al bando di concorso, decreto dipartimentale n. 1081/2022 per la parte in cui non prevedono l'applicazione della c.d. quota di riserva in favore dei soggetti che hanno partecipato al concorso, con conseguente violazione delle norme di legge sopra richiamate.

7. Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR: la sospensione dell'efficacia di tutti gli atti impugnati e la concessione di tutte le misure cautelari, che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione, in particolare, con inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito formata all'esito del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto, nonché l'annullamento degli atti impugnati;

8. In data 20.10.2023 è stato presentato ricorso per motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare per l'annullamento previa sospensione: 1) del decreto prot. N. 5043 del 13.9.2023 Usr Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081; 2) del decreto prot. N. 5253 del 5.10.23 Usr Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081; nonché di tutti i successivi atti di integrazione della graduatoria dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 che saranno adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto a seguito di rinuncia dei candidati nominandi.

9. Con i predetti motivi aggiunti il ricorrente evidenziava come lo scorrimento della graduatoria e la conseguente nomina di ulteriori candidati idonei per il semplice fatto di aver partecipato al concorso da un lato sconfessava la tesi del Ministero in merito all'asserita assenza di una graduatoria di idonei costituita dai tutti i candidati che avevano partecipato al concorso, tra cui il ricorrente. Dall'altro appalesava ancora di più la violazione delle norme in\ punto di riserva a favore delle categorie protette

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il ricorso per motivi aggiunti e l'ordinanza n. 16686/2023 resa dalla Sez. 3 bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 9.11.2023, n. 9668-2023, sub r.g. 7314/2023 che autorizza la presente notifica.

Sono controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081, approvata con decreto n. 495 del 10.3.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto, nonché i soggetti di cui ai decreti di aggiornamento delle graduatorie impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7314/2023) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza bis del "T.A.R.".

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza 16686/2023 del 9.11.2023.

Si allegano testo integrale del ricorso introduttivo e della predetta ordinanza

Con osservanza,

Venezia, 13 novembre 2023

Avv. Francesco Acerboni

Avv. Rachele Favero